

TRIBUNALE DI BERGAMO

II SEZIONE CIVILE

Oggetto: modalità di esecuzione delle vendite disposte nell'ambito delle procedure concorsuali.

In osservanza del disposto di cui all'art. 107 comma 1 l.f. i curatori possono effettuare le vendite e gli altri atti di liquidazione secondo procedure competitive assicurando con adeguate forme di pubblicità la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Tale norma consente quindi ai curatori di dare luogo ad una vendita deformalizzata, svincolata dalle prescrizioni codicistiche, purchè nell'osservanza dei principi di idoneità della pubblicità e della natura competitiva del procedimento utilizzato per l'individuazione del soggetto acquirente.

La disposizione consente peraltro di effettuare la liquidazione dei beni della procedura in tempi più rapidi rispetto a quelli occorrenti per l'esperimento delle vendite con l'osservanza delle disposizioni di cui al codice di procedura civile.

Premesso che, secondo quanto prescritto dall'art. 107,1 c. l.f., la pubblicità delle vendite immobiliari anche in ambito fallimentare non può sottrarsi al disposto di cui all'art. 490 c.p.c. , che richiama espressamente il portale delle vendite pubbliche, allorchè il programma di liquidazione predisposto dal curatore si limiti a richiamare la possibilità per lo stesso di cedere i beni immobili o mobili registrati secondo procedure competitive , il curatore non è tenuto a predisporre l'asta telematica, ma può procedere secondo le forme che ritiene più adeguate ad assicurare la correttezza della gara.

Laddove il curatore nella predisposizione del programma di liquidazione abbia invece optato per la vendita innanzi a sé o ad altro soggetto (notaio) secondo le disposizioni del codice di procedura civile (secondo il disposto di cui all'art. 107,2 c. l.f.) , egli dovrà effettuare le vendite stesse secondo le modalità telematiche avvalendosi dei gestori accreditati negli appositi registri presso il Ministero; come già indicato nella precedente circolare in data 16.2.2018 destinata ai delegati alle vendite nelle procedure esecutive (già pubblicata nel sito di questo Tribunale), tale modalità è obbligatoria per tutte le vendite che verranno fissate a partire dal prossimo 10 aprile.

Nessun costo aggiuntivo dovrà essere previsto a carico della procedura o dell'aggiudicatario nell'ipotesi in cui il curatore intenda avvalersi di soggetti diversi per l'espletamento delle aste (per l'utilizzo di locali o per servizi di assistenza in genere).

Resta salva la possibilità per il curatore di sottoporre al Giudice delegato l'opportunità di derogare alla vendita telematica in quanto pregiudizievole per gli interessi della massa e per il sollecito svolgimento della procedura (ex art. 569, comma 4 c.p.c.)

Infine , laddove il programma di liquidazione preveda che le aste vengano tenute innanzi al Giudice delegato, deve rilevarsi che allo stato l'ufficio non può assicurare gli strumenti necessari per l'esperimento in via telematica delle aste stesse. Si invitano pertanto i sigg. curatori a volere conferire con il singolo giudice delegato eventualmente al fine di predisporre una modifica del programma di liquidazione.

Analoghe indicazioni sono riferibili alle vendite nelle procedure concorsuali diverse dal fallimento.

Si comunichi a cura della Cancelleria all'Ordine dei Commercialisti ed all'Ordine degli Avvocati di Bergamo per la opportuna diffusione .

Si dispone inoltre la pubblicazione sul sito di questo Tribunale.

Bergamo, 26.3.2018.

Il Presidente di Sezione f.f.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.